



COMUNICAZIONE 400/IPS

Levane, 28 agosto 2024

Al personale neoassunto

p.c. al personale ATA

Al Sito Web

OGGETTO: Presa di servizio personale docente e ATA – lunedì 2 settembre

Per opportuna conoscenza delle SS.LL. si ritiene opportuno richiamare alcuni principi generali relativi alla presa di servizio del personale neoassunto.

1) Obbligo della presa di servizio

Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 3/1957: «[...] *Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina*».

Come sottolineato dall'Ordinanza della Corte di Cassazione n.15365 del 6 giugno 2019, "[...] *E' evidente che la mancata presentazione presso l'Istituto scolastico ove egli era stato assegnato [...], abbia la consistenza propria dell'assenza.*" Inoltre, afferma la Suprema Corte, "*E' palese che spetta al lavoratore mettersi a disposizione sul luogo di lavoro fin dal primo giorno in cui egli risulti ivi destinato*".

2) Dichiarazione di assenza di motivi di incompatibilità con il pubblico impiego

Il personale che assume servizio deve dichiarare di non trovarsi in situazioni di incompatibilità con il pubblico impiego.

In particolare, si ricorda che risulta incompatibile con l'impiego pubblico lo svolgimento di attività imprenditoriali commerciali, professionali, di altri lavori pubblici o privati.



L'eventuale incompatibilità deve essere dichiarata e risolta PRIMA dell'assunzione (Deliberazione 47/2015 della Sezione Controllo Regione Piemonte della Corte dei Conti).

Ai sensi dell'art. 508, c. 15, D. Lgs. 297/1994 è consentito, al personale docente, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, l'esercizio della libera professione a condizione che tale attività non sia di pregiudizio all'ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti la funzione docente.

3) Differimento della presa di servizio

Ai sensi della Nota Miur 26841 del 5/09/2020, è possibile differire la presa di servizio solo per giustificati motivi come, ad esempio, nei caso di malattia, astensione dal lavoro per maternità, infortunio. Le stesse motivazioni possono essere fatte valere anche nel caso di assunzione a tempo indeterminato. È estesa al personale a tempo determinato la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa.

Non sono, invece, motivi di differimento della presa di servizio:

1. l'impegno del dipendente relativo a dottorato di ricerca. Nel suddetto caso l'interessato assume servizio e chiede di beneficiare del relativo congedo, come previsto dall'art. 2 della Legge 476/1984;
2. la circostanza che il dipendente abbia bisogno di tempo per liberarsi da un precedente impegno lavorativo incompatibile con l'assunzione nel pubblico impiego. In questo caso l'interessato deve optare per uno dei due contratti, non potendo accettare il contratto presso la scuola di servizio, in pendenza di altro rapporto di lavoro.

4) Dichiarazioni non veritiere

Si ricorda che le dichiarazioni non veritiere, rese all'atto della presa di servizio, comportano conseguenze di rilevanza penale.

Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000: «1. *Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente Testo Unico, è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi Speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà (comma così modificato dall'art. 264, comma 2, lettera a) legge n. 77 del 2020).*

2. *L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. [...]*»

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Caldarella

(firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. 39 del
12.02.1993)